

REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/92⁽⁴⁾, ha definito il regime di denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva; che per agevolare l'applicazione del regime di denaturazione è opportuno completare l'elenco delle sostanze da utilizzare per la denaturazione di tali sottoprodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2677/85 al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

• Inoltre, possono essere usate per la denaturazione le seguenti sostanze:

- alcol cetilico,
- alcol stearilico,
- alcol oleilico,

fino all'ottenimento di un tasso di denaturazione nel prodotto risultante dalla miscela di almeno:

- 1 % per l'alcol cetilico o l'alcol stearilico,
- 0,2 % per l'alcol oleilico.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 27.